



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI  
AGROALIMENTARI  
UFFICIO di FIRENZE

*Pisa,*

Ai Comuni delle Province di  
PISA  
LUCCA  
MASSA CARRARA  
LIVORNO  
GROSSETO

Loro sedi

Oggetto: Registri e documenti del settore vitivinicolo

Come è noto dal 1° agosto 2013 sono entrate pienamente in vigore alcune modifiche del Reg.UE 436/09 che riguardano i documenti che scortano i prodotti vitivinicoli. Il testo del DM 7490 del 2.7.2013 e la circolare esplicativa prot. 28/6 del 26.7.13 del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti agro-alimentari ufficio Pref III, sono stati inviati all'Anci per la diffusione a livello locale ma, viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute, si coglie l'occasione per un breve riepilogo sugli adempimenti in carico a codeste Amministrazioni Locali.

**Vidimazione dei Registri Vitivinicoli:**

I Registri sono un essenziale strumento di controllo e pertanto riveste grande importanza la correttezza delle operazioni di vidimazione.

Il DM 22.11.1999 ha consentito agli operatori di recarsi presso i Comuni dove ha sede la cantina o il deposito per la vidimazione di alcuni <sup>(1)</sup> Registri vitivinicoli quando gli stessi siano stati già censiti nel sistema informatico SIAN mediante attribuzione del codice ICQRF che si compone della sigla della provincia seguita da un numero (es: PI/999).

Il timbro di vidimazione apposto dal Comune deve essere apposto su ogni pagina (numerata) e, inoltre, **sulla prima o sulla ultima pagina del Registro devono essere indicate la data e la firma** del funzionario che procede. E' necessario inoltre che sia sempre dichiarato il numero di pagine di cui si compone il Registro.

Una volta effettuata al vidimazione il Comune deve annotare su un apposito registro gli estremi delle vidimazioni effettuate e comunicare questi dati mensilmente all'ufficio scrivente (anche per pec: [icqrf.pisa@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:icqrf.pisa@pec.politicheagricole.gov.it)) mediante compilazione del modello A del Decreto.

Nel caso particolare del registro dello zucchero destinato ad essere detenuto in cantina, del registro di utilizzo di Ferrocianuro di potassio e di Carico e Scarico dei centri di intermediazione delle uve è necessario inviare il modello A entro il giorno successivo alla vidimazione.

<sup>1</sup> Vedi art 2 comma 2 del DM 22.11.1999

### Documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli

Dal 1° agosto 2013 per la commercializzazione del vino e mosti all'estero (sia UE che Paesi Terzi) è obbligatorio, per i piccoli produttori non titolari di deposito fiscale, l'utilizzo di un nuovo tipo di documento denominato "MVV" (modello vitivinicolo) mentre i *Doco*, i documenti che si usavano prima, rimangono in uso facoltativamente solo per il transito del vino, delle uve e dei mosti sul territorio Italiano.

Pertanto dal 1° agosto scorso i Comuni potrebbero vedersi chiedere la timbratura preventiva e la validazione anche di questi nuovi documenti.

Di seguito si riassumono le principali novità, rimandando comunque al testo del Decreto Ministeriale 7490/13 che si allega:

#### Timbratura preventiva:

Il comune dovrà sottoporre a timbratura preventiva solo il tipo di MVV generato dall'operatore. Si tratta di un tipo di documento che viene predisposto in azienda, a cui lo stesso operatore deve attribuire un numero progressivo univoco, costituito da una stringa alfanumerica composta da:

*Sigla "MVV" + codice stabilimento ICQRF + numero progressivo assegnato dall'azienda + anno*

(ad esempio se il vino parte dallo stabilimento codice ICQRF PI/7132 il codice sarà: "MVV PI 07132 XXXXX 2013")

Il modello di MVV da usare è allegato al Decreto sopraccitato, ma è possibile usare anche un modello diverso purché contenga almeno le stesse informazioni di quello approvato, contraddistinte dal numero di casella. Il documento MVV deve essere sempre almeno in 3 esemplari, come i *Doco*.

In alternativa a tale modello le aziende potranno acquistare MVV già stampati e numerati da tipografie autorizzate che NON devono essere sottoposti a timbratura preventiva dal Comune.

**Per poter effettuare la timbratura preventiva- che si colloca nella casella 10 - il Comune deve accertarsi che i MVV siano numerati e siano compilati con le generalità dell'operatore nella casella 2.**

Il funzionario comunale dovrà quindi annotare i numeri di riferimento dei MVV timbrati e i riferimenti dell'operatore (generalità e numero di codice stabilimento ICQRF) in un Registro e trasmettere mensilmente a ICQRF l'elenco dei MVV che hanno timbrato, così come l'elenco dei *Doco*. Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono: [icqrf.pisa@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:icqrf.pisa@pec.politicheagricole.gov.it) e [icqrf.firenze@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:icqrf.firenze@pec.politicheagricole.gov.it).

Per chi usa i *Doco* infatti, nulla è cambiato in merito.

#### Convalida dei documenti in Comune

Fino a che non uscirà il Decreto Direttoriale che definirà cosa costituisce la "marca" necessaria per la convalida, NON è possibile avvalersi della possibilità di convalidare il MVV per PEC. Quindi fino a quel momento i MVV devono essere sottoposti a convalida in Comune (o con la microfilmatrice aziendale per chi la possiede).

Analogamente a quanto fatto fin'ora il Comune per poter apporre il timbro di convalida dovrà quindi verificare che:

- Il documento MVV sia stato timbrato preventivamente dal Comune (oppure sia del tipo prestampato e prenumerato dalla tipografia autorizzata) e sia composto da almeno 3 esemplari
- Sia compilato in tutte le sue parti, fatta eccezione per la data di inizio del trasporto e ora di partenza (casella 18) e le altre indicazioni relative al trasportatore (casella 15 e 16)
- Sia spuntato il **PRIMO QUADRATINO** nella casella 18 "Convalida"  
( *ex art.26 comma 1 lettera d) punto i*)
- Sia presentato entro il SECONDO giorno lavorativo prima della partenza

a questo punto dovrà

- mettere la firma e il timbro del Comune nella casella 18 su tutti gli esemplari
- fare una fotocopia del documento MVV compilato e conservarla per 5 anni

Può succedere che si presentino per la timbratura e la convalida di documenti MVV in bianco, soggetti che NON sono titolari di un registro di C/S vitivinicolo e che quindi NON hanno il codice ICQRF. In questo caso il Comune dovrà:

\* far loro sottoscrivere una dichiarazione che NON sono soggetti obbligati a tenere i Registri vitivinicoli

\* attribuire un numero progressivo al documento così composto:

*"MVV + cod ISTAT del Comune + numero progressivo stabilito dal Comune + anno"*  
(ad esempio se il vino parte da Pisa "MVV/G702/00001/2013")

Si ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni in materia di vidimazione dei registri e dei documenti vitivinicoli potrebbe dare luogo a contestazioni di infrazione amministrativa ai sensi dell'art. 1 comma 10 del D Lgs 260/00.

Ad ogni buon conto si allegano il testo del Decreto Ministeriale 7490/13 del 2.7.2013 e la Circolare prot. 28/6 ICQRF Pref III del 26.7.2013.

I funzionari dell'Ufficio di Firenze e della sede distaccata di Pisa rimangono a disposizione per qualunque chiarimento.

Il Direttore dell'Ufficio  
Oreste Gerini

